

**REGOLAMENTO (CE) N. 2492/94 DELLA COMMISSIONE****del 14 ottobre 1994****che stabilisce, per il 1995, le misure intese al miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,considerando che, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE, una percentuale dell'integrazione alla produzione versata ai produttori oleicoli può essere destinata al finanziamento di azioni intese al miglioramento della qualità della produzione oleicola di una regione; che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1551/93 del Consiglio<sup>(3)</sup>, l'1,5 % dell'integrazione alla produzione assegnata ai produttori di olio d'oliva negli Stati membri produttori è stato devoluto al finanziamento di azioni da svolgere in detti paesi ai fini del miglioramento della qualità dell'olio d'oliva;

considerando che è opportuno precisare le modalità d'esecuzione e di controllo di dette azioni; che è altresì opportuno definire i compiti che possono essere affidati alle organizzazioni di produttori;

considerando che è opportuno confermare le azioni previste per il 1994 per lasciare un'ampia scelta secondo i bisogni e le possibilità di ogni Stato membro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il presente regolamento precisa le azioni da svolgere nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 al fine di migliorare la qualità della produzione di olio d'oliva.

2. Le azioni riguardano:

- a) la lotta contro la mosca dell'olivo (*Dacus oleae*) ed eventualmente altri organismi nocivi;
- b) il miglioramento delle modalità di trattamento degli oliveti, di raccolta, conservazione e trasformazione delle olive, nonché il magazzinaggio degli oli prodotti;

- c) l'assistenza tecnica agli olivicoltori e ai frantoi nel corso della campagna allo scopo di migliorare la qualità della produzione e della trasformazione delle olive sott'olio;
- d) l'istituzione o la gestione di locali di degustazione per valutare le caratteristiche organolettiche dell'olio di oliva vergine;
- e) l'istituzione o la gestione, a livello regionale o provinciale, di laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche dell'olio d'oliva;
- f) la collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca sul miglioramento qualitativo dell'olio d'oliva.

*Articolo 2*

Le spese relative alle azioni di cui al presente regolamento sono finanziate, in particolare, con le risorse provenienti dalla trattenuta sull'aiuto alla produzione prevista dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1551/93. Le risorse per il finanziamento di tali azioni sono ripartite tenendo conto dell'importo trattenuto in ciascuno Stato membro interessato.

*Articolo 3*

In base agli importi disponibili, ogni Stato membro produttore stabilisce un programma relativo alla totalità o ad una parte delle azioni di cui all'articolo 1.

*Articolo 4*

Per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), il programma comprende:

- a) l'elenco delle zone di produzione di olio d'oliva in cui la lotta contro la mosca dell'olivo si deve considerare prioritaria, tenuto conto, in particolare, della prevedibile incidenza del programma di lotta sulla qualità dell'olio prodotto e sulla quantità della produzione interessata dalle azioni;
- b) qualora ciò sia reso necessario da determinate situazioni regionali, l'elenco delle zone di produzione dell'olio d'oliva in cui si deve considerare prioritaria la lotta contro altri organismi nocivi, tenuto conto, in particolare, della prevedibile incidenza del programma di lotta sulla qualità dell'olio prodotto e sulla quantità della produzione interessata dalle azioni;

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

(3) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 17.